



**COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)**

Contratto di Servizio

TRA

COMUNE DI APRILIA (in seguito anche Comune) con sede in Aprilia (LT) P.zza Roma n. 1, cod. fisc. 80003450592, in persona del Dott. (cod. fisc.), elettivamente domiciliato per la carica in Aprilia presso la sede comunale, il quale dichiara d'intervenire nel presente atto non in proprio ma in qualità di Responsabile del Settore del Comune di Aprilia, in nome e per conto del quale agisce, giusta autorizzazione alla stipula del presente atto di cui alla Delibera di G.C. n. del

E

La Società /ditta individuale/Associazione

Premesso

Che il Comune di Aprilia intende attivare le due nuove sedi farmaceutiche per le quali ha esercitato il diritto di prelazione gestendole tramite due società partecipate.
Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. ___ del _____, ha stabilito di procedere alla costituzione di due società a capitale misto pubblico privato, individuando tramite una procedura di evidenza pubblica i soci privati che saranno titolari del capitale sociale e che avranno compiti operativi in considerazione delle prestazioni accessorie di cui saranno gravate le relative quote.

Che la stessa deliberazione del Consiglio Comunale ha stabilito che la procedura di evidenza pubblica deve essere aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Che la procedura di evidenza pubblica ha evidenziato quale socio privato con obbligo di prestazioni accessorie_____.

Ritenuto

Che i rapporti tra il Comune di Aprilia e la _____ devono essere regolati da un apposito contratto di servizio; tanto premesso e ritenuto, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Premessa.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art.2 - Oggetto del servizio.

2.1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Aprilia (di seguito "Comune") e _____ (di seguito ".....")

2.2. Il Comune affida in esclusiva alla società la gestione della sede farmaceutica.

2.3. Il servizio ha per oggetto tutte le attività indicate nello schema di statuto della società approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del _____n_____:

Esso comprende:

- la gestione di farmacie; la distribuzione immediata alle farmacie comunali;
- l'erogazione di ogni altro prodotto e servizio collegabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico;
- l'informazione e l'erogazione di servizi di natura sanitaria e di natura sociale in favore di anziani, giovani e disabili;
- la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, veterinarie dei preparati galenici; officinali e magistrali; la dispensazione e la distribuzione di tutti i prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici, per l'igiene personale, prodotti per la prima infanzia, prodotti per medicazione, presidi medico chirurgici reattivi, diagnostici, ausili per anziani e disabili.

2.4 Il Comune potrà affidare alla Società ulteriori servizi complementari o comunque connessi all' oggetto del presente contratto, che verranno disciplinati con separati accordi.

Art.3 - Durata del contratto

3.1 Il contratto ha durata di anni _____ a decorrere dalla sua sottoscrizione.

3.2 E' escluso il tacito rinnovo del presente contratto.

3.3 Fatta salva l'ipotesi di cui al comma successivo, in caso di scioglimento della società la stessa dovrà immediatamente consegnare al Comune le Farmacie in perfetto stato di efficienza.

3.4 Al fine di evitare interruzioni nella prestazione del servizio farmaceutico, in caso di scioglimento per qualsiasi ragione dal presente contratto, la società è tenuta, qualora richiesto dal Comune, ad assicurare le prestazioni oggetto dello stesso alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario indicato dal Comune.

Art.4 – Principi ed obiettivi.

4.1 La società si impegna ad erogare i servizi oggetto del presente contratto secondo i principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e l'art. 11, D.Lgs. n 286/1999 e più precisamente:

- eguaglianza dei diritti dell'utente;
- imparzialità, obiettività e giustizia nei confronti degli utenti;
- economicità, continuità e regolarità del servizio;
- partecipazione del cittadino.

4.2 La società nell'espletamento del servizio e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna, secondo criteri di efficienza ed economicità al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere l'uso corretto del farmaco, anche attraverso la consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia di propria iniziativa, sia su richiesta dei cittadini, sia, infine, se interpellata, su richiesta del medico di base e dello specialista;
- promuovere organizzare ed attuare all'interno della farmacia ed il territorio iniziative d'educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito dei programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
- mettere in atto pubbliche aziendali tese al miglioramento della qualità del servizio;
- indicare ai cittadini i medicinali più utili per il loro disturbo e più economici, anche in relazione all'utilizzo dei rimedi naturali ed alternativi;
- garantire la fornitura a domicilio dei farmaci per particolari categorie di utenti non deambulanti, compatibilmente con le politiche aziendali;
- assicurare un servizio di pronto intervento per piccole medicazioni nonché garantite al cittadino, in caso di emergenza, le informazioni ed il rapporto necessario per superare situazioni di pericolo anche attraverso il collegamento con le strutture sanitarie deputate all'urgenza;
- procurare farmaci necessari all'utenza, ma provvisoriamente mancanti, nel più breve tempo possibile.

4.3 La società dovrà inoltre dotarsi di una "Carta dei servizi delle Farmacie Comunali".

Art. 5 - Ruolo del Comune.

5.1. Il Comune è, e resta, titolare delle farmacie Comunali la cui gestione è affidata in esclusiva alla Società.

5.2. Al Comune competono le funzioni di indirizzo e di controllo in base alla legislazione in vigore.

5.3 Il Comune potrà esercitare il diritto di opzione, qualora ne ricorrano i presupposti in base alle disposizioni di legge, su altra sedi farmaceutiche. In questo caso, il Comune potrà organizzare la gestione delle eventuali nuove sedi farmaceutiche, senza alcuna limitazione di concorrenza con la Società, in tutte le forme previste dalla legislazione vigente. La società non potrà avanzare alcuna protesta di gestione delle nuove sedi farmaceutiche.

Art. 6 - Ubicazione dell'attività

6.1. La società dovrà provvedere a reperire, con l'acquisto o con l'affitto, la sede farmaceutica nell'ambito territoriale del Comune, nel rispetto della pianta organica.

Art. 7 - Avvio e continuità del servizio.

7.1. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni affetto pubblico e per nessuna ragione dovrà essere sospeso o abbandonato.

7.2. L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ragioni tecniche proprie del servizio e comunque nei limiti previsti dalla legislazione vigente. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario, e tempestivamente comunicate agli organi competenti. La società è comunque tenuta ad adottare ogni misura tecnico/organizzativa necessaria per prevenire la interruzione o la sospensione dal servizio, ovvero a farne fronte con il minimo disagio per la collettività.

7.3. La società manleva il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole o dannosa derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

Art. 8 - Obbligo del Comune

8.1 Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio da parte della Società con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti utili necessari allo svolgimento del servizio nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

8.2 Il Comune consentirà, inoltre, l'accesso a tutte le informazioni in suo possesso, con addebito dei soli costi utili all'espletamento dal Servizio.

Art. 9 – Obblighi della

9.1. La società si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia.

9.2. La società si obbliga a prestare il servizio e le attività indicate del presente contratto e nello statuto societario nel rispetto di tutte le norme di legge in materie oggetto nel

servizio e inerenti allo stesso (sanitario, fiscale, previdenziale, tutela della privacy sicurezza sul luogo di lavoro, ecc.)

9.3. La società si obbliga a garantire la qualità del servizio e di tutte le attività prestate. Il servizio dovrà essere gestito direttamente dalla società attraverso il ricorso a risorse umane e materiali reperite attraverso contratti ai sensi di legge.

9.4. La società provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati, dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizza nonché dei massimali assicurativi e delle successive variazioni.

9.5. La società dovrà, altresì, acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività.

9.6 Sono a carico della Società tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali. ecc. inerenti alla gestione del servizio affidato.

9.7 La Società dovrà inviare al Comune, entro la data prevista per l'approvazione del bilancio, una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno.

9.8 La Società dovrà svolgere le prestazioni previste nel progetto offerta presentato dal socio privato in sede di gara.

Art. 10 – Rapporti con i terzi appaltatori e/o fornitori – divieto di cessione.

10.1 La Società non potrà trasferire, affidare o cedere a terzi lo svolgimento e la gestione del

servizio farmaceutico, oggetto del presente Contratto, né i diritti o gli obblighi da questo derivanti.

Art. 11 - Responsabilità

11.1 Durante la vigenza del presente contratto la Società sarà la sola ed unica responsabile della gestione del servizio.

11.2 La Società si impegna ad osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme che entrassero in vigore durante la gestione e che comunque abbiano attinenza con l'esecuzione del servizio.

11.3 La Società manleva il Comune da qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa derivante dall'esercizio del servizio di cui al presente contratto, per tutti i danni che dovessero derivare a persone, dipendenti e utenti.

Art. 12 – Rapporti economici e finanziari

12.1 Le entrate derivanti dall'espletamento del servizio di cui al presente contratto spettano interamente alla Società, così come tutti gli oneri.

12.2 La partecipazione agli utili di esercizio e la ripartizione degli stessi sarà effettuata secondo quanto disposto dallo Statuto della Società.

Art. 13 – Controllo e vigilanza

13.1 Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività della Società in relazione al rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e al buon andamento del servizio in oggetto.

13.2 Il Comune in qualsiasi momento, previo avviso, potrà verificare che il servizio sia eseguito con diligenza e qualità. La Società tramite gli organi sociali ovvero il Direttore, dovrà collaborare con il Comune fornendo tutte le informazioni necessarie.

Art. 14 – Rapporti con l'utenza.

14.1 Tutti i rapporti con l'utenza, i fruitori del servizio, nonché con i cittadini e tutte le problematiche relative alla gestione del servizio, sono demandati alla Società che li affronterà e risolverà autonomamente.

14.2 Nella relazione consuntiva di cui al precedente art. 9.6 la Società dovrà evidenziare i reclami, le osservazioni e/o le proposte avanzate dall'utenza e le eventuali conseguenti azioni adottate.

Art. 15 – Risoluzione del Contratto

15.1 La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. :

- nell'ipotesi di grave inadempienza da parte della Società nella gestione del servizio ed agli obblighi del presente Contratto;
- decadenza dall'esercizio delle farmacie, dichiarata dall'Autorità Sanitaria;
- chiusura dell'esercizio commerciale per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- reiterata vendita al pubblico di farmaci scaduti o vietati o di cui sia stata revocata l'autorizzazione al commercio, ovvero reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- omessa stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa;
- ricorso all'abusivismo professionale o al lavoro irregolare;
- reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- scioglimento per qualsiasi causa della Società;
- nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale della Società.

15.2 La risoluzione del Contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltre che la revoca del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della sede farmaceutica di titolarità del Comune, la cessione al Comune dei beni mobili ed immobili necessari e utili all'espletamento del servizio, dei relativi rapporti di lavoro nonché dei contratti per i servizi necessari all'espletamento dell'attività. Il Comune corrisponderà alla Società una somma, equivalente al valore dei beni e diritti in cessione, comprensiva del valore delle merci (valutate al costo di acquisto) presenti in

magazzino al momento del trasferimento del servizio, da determinarsi in contraddittorio ovvero attraverso un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 16 – Spese.

Sono a carico della Società tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

A carico esclusivo della Società restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

Art. 17 – Sanzioni

Il Comune, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente contratto e, laddove ritenga non ricorre alcuna delle fattispecie di cui al precedente articolo 15, potrà applicare una penale in reazione alla gravità dell'inadempimento senza obbligo di preventiva messa in mora.

La penale non potrà essere superiore all'importo di euro 2.500.

Tale importo è soggetto a rivalutazione in base agli indici ISTAT per le famiglie di impiegati operai.

Art. 18 – Presa d'atto

Il Comune prende atto del contratto, allegato al presente atto, tra la Società e il socio privato con cui sono regolate le prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del codice civile di cui all'art. 7 dello statuto speciale.

Art. 19 – Definizione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Il Comune

La Società